

**COMUNE DI CANNOBIO**  
**Prov. Del Verbano-Cusio-Ossola**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE  
DI SEGNALETICA DI INDICAZIONE DI ATTIVITA' DI  
CARATTERE COMMERCIALE, ARTIGIANALE, INDUSTRIALE,  
ALBERGHIERO, TURISTICO E COMUNQUE DI INTERESSE  
PUBBLICO**

**Articolo 1**

1. Le installazioni di segnaletica di attività a carattere commerciale, artigianale, industriale, alberghiera/turistica e comunque di interesse pubblico, dovranno rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

**Articolo 2**

1. I cartelli dovranno essere conformi come tipo, colori, dimensioni, grafica e simboli a quanto previsto dai disposti e dalle Tabelle del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n° 495.

**Articolo 3**

1. Non è consentito l'installazione di segnaletica di attività:

- a) All'interno del centro storico di Cannobio (\_\_\_\_\_)
- b) Sul lungolago di P.zza Vittorio Emanuele III

2. Nella restante parte del territorio Comunale:

a) Non è consentita l'installazione oltre n. 6 cartelli per ogni impianto e massimo n.9 cartelli per ciascuna attività.

b) Cartelli non possono essere ancorati alla palina con un bordo inferiore ad un'altezza da terra inferiore al mt. 1,00 all'interno dei centri abitati (mt. 2,20 in caso di posa a mensola in corrispondenza di marciapiede) e a mt. 1,50 all'esterno dei centri abitati, sia se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e lungo i marciapiedi, che perpendicolarmente.

c) Nel centro abitato la distanza dal filo carreggiata deve essere adeguata alla particolarità del caso, nella salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale, e comunque non

inferiore a mt. 0,50. Nelle strade con marciapiede le paline potranno essere posizionate a filo marciapiede interno o esterno (sempre nel rispetto della distanza minima della carreggiata) sempre che rimanga libero uno spazio minimo di mt. 1,50.

- d) Per le distanze dalle intersezioni e dalla segnaletica stradale, dovranno essere rispettate le distanze di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. All'interno del centro abitato lungo le strade di tipo E) ed F) è ammessa deroga a tali distanze e condizione che non creino ostacolo alla visibilità ed alla sicurezza stradale.
- e) L'installazione di più segnali nello stesso luogo, anche da parte di ditte diverse deve essere concentrata, ove sia possibile, in un unico impianto.

**3.** E' assolutamente vietato installare indicazioni su:

- a) impianti semaforici;
- c) pali di illuminazione pubblica;
- b) impianti di segnaletica stradale.

4 Nel caso in cui nel corso di interventi o ricognizioni vengano individuate frecce segnaletiche su detti impianti pubblici in contrasto con quanto disposto e queste, comunque, costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rimozione immediata per la salvaguardia della sicurezza stradale, nel rispetto del Codice della Strada.

#### **Articolo 4**

1. Le domande per l'autorizzazione all'installazione dovranno essere corredate da sufficiente documentazione per l'esatta individuazione delle postazioni richieste, indicando le distanze dalla carreggiata stradale, da altri impianti o dalla segnaletica stradale, come previsto dall'art. 11 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" (D.C.C. 10.02.1995 n° 3).

#### **Articolo 5**

1. Non sono ammesse indicazioni di attività sotto forma di cartelli pubblicitari, al fine di non creare ostacolo alla visibilità e dalla sicurezza stradale

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ISTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI INDICAZIONE DI  
ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, ARTIGIANALE,  
INDUSTRIALE, ALBERGHIERO, TURISTICO E COMUNQUE DI  
INTERESSE PUBBLICO**

**ATTESTAZIONE  
DI PUBBLICAZIONE - DI ESEGUIBILITA - DI ENTRATA IN VIGORE  
DEL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta del \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Pietro dr. Nicola

Publicato all'Albo Pretorio del Comune in conformità all'art. 124 comma 1 del T.U. Enti Locali per quindici  
giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Pietro dr. Nicola

Trasmesso al CO.RE.CO. Sezione di Novara in data ..... ed è divenuto esecutivo ai sensi dell'art.  
134 comma 1 del T.U. Enti Locali in data \_\_\_\_\_.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Pietro dr. Nicola

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e cioè dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Pietro dr. Nicola

E' divenuto obbligatorio a tutti gli effetti di legge con la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Pietro dr. Nicola